

“REGOLAMENTO DEL CENTRO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ISU BOCCONI”

(in attuazione dell'art. 7 Legge Regionale Lombardia n. 33/2004 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”, emanato con D.R. n. 31 del 28 febbraio 2006, successivamente modificato con D.R. n. 32 del 19 febbraio 2009)

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento - redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Generale di Ateneo, relativo ai Centri di servizio - disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento del Centro per il diritto allo studio universitario ISU Bocconi, di seguito denominato “Centro”, istituito per la gestione diretta dei servizi regionali per il diritto allo studio universitario da parte dell'Università Bocconi, a seguito della l.r. 13 dicembre 2004, n.33 e della convenzione con la Regione Lombardia del 20 gennaio 2006.

TITOLO I – Definizione, finalità e risorse

Art. 2 Definizione

- 2.1 Il Centro è struttura di servizio comune come previsto dall'art. 69 del R.G.A.

Art. 3 Finalità

- 3.1 L'Università Bocconi, attraverso l'attività del Centro, si propone di coordinare ed erogare in favore degli studenti:
- l'offerta degli interventi e dei servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla Legge Regionale Lombardia n. 33/2004;
 - l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio dell'Università Bocconi.
- 3.2 Nel quadro degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 33/2004, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione e valutazione degli interventi di cui all'art. 5 della stessa legge, l'Università Bocconi attraverso l'attività del Centro:
- attua gli interventi stessi assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale;
 - favorisce l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa.
- A tal fine il Centro:
- con riferimento alle competenze di cui al precedente art. 3.1 lett. a):
- fornisce i dati per la rilevazione del fabbisogno di servizi;
 - predispone e approva i bandi per i servizi a concorso di cui al precedente art. 3.1 lettere a);
 - verifica il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
 - dispone le erogazioni delle prestazioni finanziarie;
 - redige il rapporto annuale da presentare alla Giunta Regionale;
 - fornisce i dati relativi agli interventi gestiti da conferire al sistema informativo regionale.
- con riferimento alle competenze di cui al precedente art. 3.1 lett. b):
- predispone e approva i bandi per i servizi a concorso di cui al precedente art. 3.1 lettere b), in attuazione di quanto programmato dal Comitato esecutivo/Consiglio di Amministrazione in materia;

- verifica il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
 - dispone le erogazioni delle prestazioni finanziarie.
- 3.3 Nel quadro degli interventi di cui alla lettera b) programmati dall'Ateneo, il Centro:
- attua gli interventi stessi adottando ogni necessaria azione;
 - presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sull'attività del Centro.

Art. 4 Beni mobili

- 4.1 Il Centro, per lo svolgimento della propria attività, si avvale – oltre che di spazi, strutture, servizi, attrezzature e personale posti a disposizione dell'Università Bocconi - anche dei beni mobili della Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di cui all'art. 9 della L.R. n. 33/2004.

Art. 5 Organi del Centro

- 5.1 Sono organi del Centro:
- il Direttore;
 - il Consiglio direttivo ed il suo Presidente;
 - le Commissioni, appositamente nominate per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 lett. b.

Art. 6 Direttore

- 6.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Consigliere Delegato, nella persona di un esperto in organizzazione e gestione di servizi per il diritto allo studio.
- 6.2 Spetta al Direttore: a) coordinare e gestire l'attività del Centro, con particolare riferimento alle attività di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3; b) formulare al Consiglio direttivo proposte per la definizione delle linee di sviluppo del Centro e di budget annuale; c) redigere la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio direttivo; d) attuare le decisioni del Consiglio direttivo; e) curare i rapporti con la Regione Lombardia anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 33/2004.

Art. 7 Consiglio direttivo

- 7.1 Il Consiglio direttivo è composto da:
- il Consigliere Delegato con funzioni di Presidente;
 - il Direttore del Centro con funzioni di Segretario;
 - fino a tre componenti nominati dal Consigliere Delegato
 - fino a tre componenti nominati dal Rettore;
 - tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti medesimi sulla base di apposito regolamento.

Alle riunioni partecipa persona delegata dal Direttore del Centro, con funzioni di verbalizzante.

La partecipazione degli studenti è riferita agli interventi e servizi di cui alla citata L.R. n. 33/2004 e rappresenta la forma del controllo sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attività di gestione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della suddetta legge.

- 7.2 Spetta al Consiglio direttivo esercitare le competenze di cui all'art. 3 lett.a. A tal fine, in particolare:
- formula parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - definisce le linee di sviluppo del Centro nel quadro degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - definisce un programma annuale di attività del Centro verificandone i risultati.
- 7.3 Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.
- 7.4 Il mandato dei componenti è rinnovabile e gratuito.

Art. 8 Commissioni

- 8.1 Le Commissioni sono composte da:
- il Direttore del Centro;
 - fino a tre componenti nominati dal Rettore, fra i quali è nominato il Presidente;
 - fino a tre componenti nominati dal Consigliere Delegato.
- Alle riunioni partecipa persona delegata dal Direttore del Centro, con funzioni di verbalizzante.
- 8.2 Spetta alle Commissioni esercitare le competenze di cui all'art. 3 lett.b. A tal fine, in particolare le Commissioni:
- assegnano le opportunità/i servizi a concorso;
 - definiscono i criteri attuativi dei bandi.
- 8.3 Le Commissioni durano in carica un anno accademico.
- 8.4 Il mandato dei componenti è rinnovabile e gratuito.

TITOLO III Valutazione, amministrazione e scioglimento

Art. 9 Valutazione

- 9.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, nonché dai competenti organi regionali secondo le previsioni della citata L.R. n. 33/2004.

Art. 10 Amministrazione e contabilità

- 10.1 Il Centro non ha personalità giuridica e tutti i contratti, accordi, convenzioni sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università o da delegato dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza, la contabilità dell'Università e dalle disposizioni regionali concernenti il modello di contabilità da adottare per assicurare la rendicontazione dei fondi assegnati dalla regione stessa.

Art. 11 Scioglimento

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo o per propria iniziativa, può deliberare lo scioglimento del Centro quando vengono meno, o non possono essere raggiunte, le finalità per le quali è stato costituito.
- 11.2 In caso di scioglimento, competono al Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi le operazioni di liquidazione.
- 11.3 In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio di Amministrazione attua le necessarie iniziative per assicurare la continuità dell'offerta degli interventi e dei servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla L.R. n. 33/2004.

TITOLO IV Norme finali

Art. 12 Applicazione

- 12.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio:
- al Regolamento Generale di Ateneo e allo Statuto dell'Università Bocconi;
 - alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e relativi d.p.c.m.;
 - alla Legge regionale Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33;
 - alle deliberazioni dei competenti organi regionali riguardanti indirizzi, criteri, requisiti dei servizi di cui alla citata legge regionale;
 - alla convenzione per la gestione diretta dei servizi regionali per il diritto allo studio universitario stipulata con la Regione Lombardia.

Art. 13 Modifiche

- 13.1 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, potrà essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta del Consiglio direttivo del Centro.

Art. 14 Entrata in vigore e norma transitoria

- 14.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.
- 14.2 I rappresentanti degli studenti proclamati eletti nell'Organo di rappresentanza per il diritto allo Studio universitario con d.r. n. 587 del 6 giugno 2005, sono componenti del Consiglio direttivo del Centro, in qualità di rappresentanti degli studenti, fino alla scadenza del loro mandato.